



CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI DAE

TRA

L'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta (nel seguito Azienda USL) CF 91001750073 Partita IVA 00177330073, con sede legale in Via Guido Rey, 1 - AOSTA, rappresentata dal Commissario Dr. Angelo Michele Pescarmona nato ad Asti il 10/02/1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda USL

E

Il Comune/Ente/Società/Associazione/ASD...

PREMESSO CHE

- La legge n.120 del 3 aprile 2001 autorizza l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extra ospedaliera anche al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare;
- l'Accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano adottato nella seduta del 27 febbraio 2003 sul documento recante "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici"; individua i criteri per l'utilizzo dei defibrillatori;
- Il punto 4 dell'Allegato A del D.M. 18 marzo 2011 definisce le misure di sorveglianza circa il corretto utilizzo e la corretta manutenzione dei DEA, stabilendo che ai fini della sorveglianza del rispetto della normativa di esercizio relativa alle apparecchiature elettromedicali, la detenzione del defibrillatore semiautomatico esterno deve essere comunicata alla struttura del



Servizio Sanitario Regionale individuata allo scopo dalle Regioni e Province Autonome:

- Il D.M. del 24/04/2013 attuativo del decreto Balduzzi (nella parte in cui prevede l'obbligo, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di dotarsi di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.) all'art. 5. - *Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita* prevede che l'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della società e dettaglia gli obblighi relativi ai controlli ed alle manutenzioni periodiche;
- La D.G.R. n. 1312 del 12/08/2013 approva le procedure per il riconoscimento dei soggetti autorizzati a erogare corsi finalizzati all'utilizzo dei DAE e detta indicazioni circa le corrette modalità di manutenzione dei dispositivi in argomento;

CONSIDERATO CHE

Il Comune/Ente/Società/Associazione/ASD... è detentore di n. DAE ;
ai sensi della normativa sopra richiamata, gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le Aziende Sanitarie affinché le stesse provvedano alla manutenzione delle apparecchiature, ponendo comunque i costi a carico del proprietario;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, SI

CONVIENE QUANTO SEGUE:



as_valao_Azienda USL della Valle d'Aosta - Rep. DG 03/07/2019.0000246.I

Il Comune/Ente/Società/Associazione/ASD affida all'Azienda USL della Valle d'Aosta l'attività di manutenzione del DAE in suo possesso, alle condizioni di cui agli articoli che seguono:

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Le informazioni relative ai defibrillatori semiautomatici esterni presenti sul territorio vengono messe a disposizione della Centrale Operativa Soccorso Sanitario e Emergenza Territoriale dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Il coordinamento delle attività di defibrillazione e' effettuato dalla suddetta Centrale Operativa che, a tal fine, dispone di tutte le informazioni relative alla dislocazione dei defibrillatori semiautomatici esterni, sia per intervenire tempestivamente sul luogo dell'evento in caso di segnalazione di utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, sia per il monitoraggio delle attività di defibrillazione, anche ai fini della loro manutenzione.

ART. 2

OBBLIGHI DEI DETENTORI/PROPRIETARI

I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.

I DAE devono essere mantenuti in condizioni di operatività, come indicato nel manuale d'uso; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive monouso devono essere sostituite entro la data di scadenza indicata sulla confezione.

A tal fine, deve essere identificato, da parte del



Comune/Ente/Società/Associazione/ASD un referente incaricato di verificarne regolarmente l'operatività e di segnalare per iscritto alla Centrale Operativa Soccorso Sanitario e Emergenza Territoriale ogni anomalia o malfunzionamento riscontrati provvedendo al ripristino dell'operatività nel minor tempo possibile.

ART. 3

OBBLIGHI DELLA CENTRALE OPERATIVA SOCCORSO SANITARIO E EMERGENZA TERRITORIALE DELL'AZIENDA U.S.L. VALLE

D'AOSTA

I defibrillatori semiautomatici extraospedalieri (DAE) di cui alla presente convenzione, corredati di data di acquisto, marca, modello, certificato di conformità e marcatura CE, manuale d'uso in lingua italiana, specifico software e cavetto di interconnessione per lo scarico dell'evento, ente che ne dispone e sedi in cui sono ubicati o alla quale sono assegnati, vengono inseriti nell'elenco dei DAE depositato presso la Centrale Operativa Soccorso Sanitario e Emergenza Territoriale.

La Centrale Operativa accerta l'avvenuta verifica periodica del defibrillatore semiautomatico da parte del Comune/Ente/Società/Associazione/ASD, inoltre provvede alla raccolta dei dati dell'evento rendendoli disponibili per le necessità medico-legali.

ART. 4

RESPONSABILITA'

L'accertamento della conformità alle norme in vigore, della funzionalità, della manutenzione e revisione periodica dei defibrillatori semiautomatici è in capo al Comune/Ente/Società/Associazione/ASD.



as_valleao.Azienda USL della Valle d'Aosta - Rep. DG 03/07/2019.0000246.I/

ART. 5

COMPENSI

Ferma restando l'assunzione a carico del Comune/Ente/Società/Associazione/ASD dei costi relativi al materiale di consumo (piastre monouso e batterie) e ad eventuali interventi di manutenzione correttiva straordinaria, a fronte dell'attività di cui alla presente convenzione, il Comune/Ente/Società/Associazione/ASD corrisponderà all'Azienda USL il compenso forfettario di euro 150,00 oltre IVA 22% annuali per ogni DAE di proprietà. In caso di affidamento del DAE a terzi in comodato d'uso gratuito, gli oneri manutentivi ordinari e straordinari rimarranno in capo al comodante.

ART. 6

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata di anni 5 dalla data di sottoscrizione fatta salva la richiesta di risoluzione del contratto da una delle parti.

ART.7

SPESE BOLLO

Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico del Comune/Ente/Società/Associazione/ASD.

Letto confermato e sottoscritto

Aosta li

Per l'Azienda USL

Della Valle d'Aosta

Il Commissario

Dr. Angelo Michele Pescarmona



Per il Comune/Ente/Società/Associazione/ASD

Il Legale Rappresentante

as_valtao.Azienda USL della Valle d'Aosta - Rep. DG 03/07/2019.0000246.I